

CONTRATTO ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI

CIG 7816503E51 - CUP E44G19000000005

TRA

La CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI- con sede legale in Milano Via Meravigli 9/b C.F.e Partita IVA 09920840965, PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it, in persona del Dirigente dell'Area Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi Informativi, Vittoria De Franco, appositamente autorizzata con provvedimento del Segretario generale n. del, di seguito denominata *"Committente"*

- da una parte

E

LA SOCIETÀ con sede legale in C.F. e Partita P.E.C., in persona di in qualità di, in seguito denominato *"Appaltatore"*

- dall'altra

PREMESSO CHE:

- Con provvedimento n. 231 del 4/03/2019 la Committente ha avviato una procedura di gara aperta per l'affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
- Al termine della procedura di gara, con provvedimento n. ____ del __/__/____ l'appalto, è stato aggiudicato all'Appaltatore _____;
- L'Appaltatore attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
 - di impiegare personale in regola con le vigenti norme e di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - di possedere, a tutti gli effetti, l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara e nella propria offerta tecnica;
 - di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato definisce in modo completo l'oggetto di tutte le attività richieste in appalto e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione degli stessi;
 - di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato e nei suoi allegati, nonché tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica, è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto;
- Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e dalla restante documentazione di gara, l'esecuzione del servizio è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

La Committente, nel presente appalto, agisce per conto proprio e per conto della società Parcam Srl (azienda interamente partecipata dalla Camera) conduttore di palazzo Giureconsulti e gestore di palazzo Mezzanotte.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Documenti Contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- I documenti di offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- La garanzia provvisoria;
- Il capitolato e suoi allegati;
- I documenti per la gestione della sicurezza e relativi allegati;
- Il progetto di assorbimento del personale
- Il bando, il disciplinare di partecipazione alla procedura di gara e le dichiarazioni rese, per quanto rilevanti.

ARTICOLO 2 – Oggetto del contratto

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto misto di lavori, servizi e forniture con posa in opera nell'ambito dell'attività di conduzione, gestione e manutenzione, compresa quella edile, degli immobili della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, adibiti ad uso ufficio, e degli impianti loro asserviti, ai fini della conservazione e del mantenimento di uno stato di efficienza degli edifici e dei relativi impianti.

La parte principale dell'appalto è costituita dai lavori di manutenzione a cui si aggiungono alcuni servizi di carattere gestionale ad essi connessi volti all'organizzazione, alla programmazione e pianificazione delle attività operative e alla gestione dei flussi informativi, nonché alcune forniture con posa in opera.

L'appalto comprende l'insieme degli interventi a canone ed extra-canone finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti e degli immobili del e riguardano gli impianti e le attività di seguito elencati, specificate e dettagliate nel capitolato:

- impianti elettrici;
- impianti di climatizzazione estiva ed invernale;
- impianti idrici;
- reti dati/fonia passive;
- impianti citofonici e di videosorveglianza;
- impianti antincendio;
- impianti di sicurezza e controllo accessi;
- impianti elevatori;
- elementi edili, comprendenti ripristini edili, piccole tinteggiature, interventi da fabbro, falegname e vetraio.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono suddivise in queste tre tipologie:

- Attività a canone;
- Attività extra-canone (con plafond);
- Attività di manutenzione migliorativa programmata.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori, i servizi e le forniture alle condizioni di cui al presente contratto, con le modalità meglio specificate nel Capitolato integrate dalla proposta tecnica presentata in gara.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi** decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Alla scadenza naturale dei 36 mesi, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di **ulteriori 24 mesi**.

Tale facoltà sarà comunicata all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'inizio dell'erogazione dei servizi è attestato dal verbale di consegna di cui all'art. 4 del Capitolato.

Tutte le specifiche relative all'esecuzione delle prestazioni sono dettagliate e quantificate nel capitolato e nei suoi allegati.

L'appaltatore, prima di iniziare l'esecuzione del presente contratto, provvederà a prendere concreta conoscenza dei rischi connessi alle attività da svolgere, come evidenziato nei documenti per la gestione della sicurezza, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

Inoltre, laddove nel corso della durata contrattuale, da parte di Consip o di altro soggetto aggregatore dovesse essere resa disponibile una Convenzione per il medesimo servizio con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Appaltatore non acconsentisse a una modifica delle condizioni sarà possibile un'interruzione anticipata del contratto.

ARTICOLO 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo contrattuale Iva esclusa, è così determinato:

1. **€ (euro/...)**, Iva esclusa quale **canone triennale per le attività di manutenzione e presidio** (corrispondente ad un canone annuo di €). Tale canone è determinato dal ribasso sull'importo a base d'asta per tale servizio, offerto dall'Appaltatore in sede di gara, pari al%

Il canone triennale è così suddiviso:

- **€ (Iva esclusa)** per le attività di gestione conduzione e manutenzione
 - **€ (Iva esclusa)** per il presidio.
 - **€ 57.332,88 (Iva esclusa)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. **€ 600.000,00 (Iva esclusa)** quale **plafond per interventi extra-canone** effettivamente effettuati e debitamente autorizzati per riparazioni e ripristini, per la parte che eccede la franchigia e per eventuali interventi a richiesta, non prevedibili ma necessari per efficace gestione immobili e impianti. Il compenso per tali interventi è calcolato a misura sulla base del ribasso percentuale offerto sui listini ufficiali specificati nel Capitolato, ed è limitato, per ciascuno dei tre anni di durata contrattuale, al plafond massimo annuale di € 200.000,00 Iva esclusa. La Committente non è in alcun obbligata ad affidare all'Appaltatore le attività extra canone e non sarà in alcun modo vincolata ad esaurire tutto il predetto plafond. Di conseguenza, l'Aggiudicatario avrà

diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati per le attività rese. Nel plafond sono inclusi € 8.000,00 (Iva esclusa) annui pari a € 24.000,00 nel triennio per l'attività di presidio extra orario su chiamata per Palazzo Giureconsulti che verrà remunerata, per le ore effettivamente prestate, al costo orario risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

3. **Sono inoltre inclusi in contratto i seguenti interventi di manutenzione migliorativa**, che verranno debitamente autorizzati ed effettuati meglio descritti nei documenti di gara, i cui corrispettivi derivano dai ribassi offerti come segue:

- Tinteggiature interni Palazzo Turati: € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 8.679,80;
- Lamatura parquet e tinteggiature Palazzo Giureconsulti € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza: € 6.274,00;
- Sostituzione e installazione Fan Coil: € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 7.649,69;
- Sostituzione corpi illuminanti: € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 7.121,66;
- Verniciatura serramenti: € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 6.182,24;
- Controllo stato facciate: di Palazzo Turati e Palazzo Mezzanotte: € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 12.993,32;
- Fornitura e installazione strumenti di misura elettrica € (Iva esclusa) di cui costi della sicurezza € 1.098,72.

I corrispettivi di cui sopra comprendono i costi interni aziendali della sicurezza afferenti l'attività dell'Appaltatore per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi allo specifico appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.) pari a € **per tutta la durata triennale del contratto.**

ARTICOLO 5 – Variazione delle prestazioni

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Committente e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

È facoltà della Committente introdurre, in fase di esecuzione della prestazione e nel suo esclusivo interesse, le modificazioni non sostanziali che riterrà opportune.

Le Parti statuiscono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la Committente potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo. Il corrispettivo verrà conseguentemente riparametrato, sulla base Allegato D - Elenco prezzi unitari per le attività a canone e dell'Allegato C - Scheda interventi migliorativi (qualora la variazione riguardi tale categoria di interventi), al netto del ribasso offerto, in misura corrispondente alla riduzione o all'incremento delle prestazioni. Ogni variazione verrà comunicata alla controparte con congruo preavviso con comunicazione scritta o via PEC.

Eventuali prestazioni aggiuntive verranno remunerate, ove possibile, tenendo conto del già citato Elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto. In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.

Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva inoltre la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell'Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere o sopprimere talune prestazioni.

In tali casi la garanzia definitiva, di cui al successivo art. 12, dovrà essere adeguatamente integrata o ridotta.

ARTICOLO 6 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a effettuare le attività oggetto del presente contratto con la massima scrupolosità e diligenza.

L'esecuzione della prestazione dovrà rispettare tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal presente contratto, dal Capitolato e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 11 "Penali" del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

L'Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la realizzazione del servizio secondo le esigenze della Committente, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero successivamente entrare in vigore.

L'Appaltatore si impegna conseguentemente a rilevare immediatamente la Camera – con apposito intervento in causa – sollevandola da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Camera stessa in relazione alla violazione delle norme summenzionate, su semplice notificazione della pendenza della lite.

L'Appaltatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d'ora a tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi.

Alla stipula del Contratto l'Appaltatore diventa, ai sensi del D.P.R. 412/93, Terzo Responsabile dei relativi impianti.

Sono a carico dell'Appaltatore, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:

- provvedere all'esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
- provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto;
- comunicare tempestivamente alla Committente ogni fatto rilevante che possa incidere sull'esatta e regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore stesso oggetto del Contratto;

- comunicare tempestivamente qualsiasi modifica inerente l'assetto societario, i componenti in carica dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale, dei direttori/responsabili tecnici, nonché, se presente, dell'Organismo di Vigilanza.

L'Appaltatore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l'obbligo di riservatezza, impegnandosi a non fornire a terzi (se non previa espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente), a non far uso in qualsivoglia maniera (per proprio beneficio o a beneficio di terze parti) e a non divulgare le informazioni di qualsiasi natura (tecnica, organizzativa o commerciale) afferenti alla Committente, delle quali l'Appaltatore, i propri dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore garantisce il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. L'Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Committente.

ARTICOLO 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 2010 i pagamenti da parte della Committente verranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del Fornitore, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni - riportanti il CIG n. 7816503E51.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., per l'applicabilità della quale l'Appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 s. m. e i., conservata agli atti.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere espressamente la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, oltre a procedere all'immediata risoluzione del Contratto, deve informarne contestualmente la Committente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata, previa verifica e autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di

ricevimento delle stesse. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine di legge pari a 30 giorni.

Per il presente contratto è richiesta una **fatturazione separata** delle attività riguardanti gli immobili di Palazzo Giureconsulti e Palazzo Mezzanotte, e dell'attività extra-canone per il presidio extra orario attivabile su richiesta per Palazzo Giureconsulti. Tali attività dovranno essere fatturate alla società partecipata PARCAM Srl come segue:

- € (Iva esclusa) per le attività a canone riferite ai due immobili gestiti da Parcam;
- € (Iva esclusa) per gli interventi migliorativi di cui all'Allegato C riguardanti gli immobili di palazzo Giureconsulti e Mezzanotte;
- Fino ad un importo massimo di € 8.000,00 (Iva esclusa), a valere sul plafond annuale di € 200.000 per gli interventi extra-canone, riferito al servizio di presidio extra orario, da fatturarsi per le ore effettivamente prestate e autorizzate.

Tutti gli altri corrispettivi previsti in contratto, come meglio specificato al precedente art. 4, devono essere fatturati a Camera di Commercio

Le fatture dovranno essere trasmessa esclusivamente con **modalità elettronica** secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno obbligatoriamente riportare il codice CIG 7816503E51

Il codice ufficio per la fatturazione elettronica della Camera di Commercio è il seguente: **UFPK6K**.

Il codice ufficio per la fatturazione elettronica a Parcam Srl è: **USAL8PV**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 comma 5 bis del d.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni maturate verrà operata una **ritenuta dello 0,50%**. Le ritenute operate saranno **svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto** (inclusa l'opzione di prosecuzione laddove attivata) dietro rilascio del certificato di verifica di conformità/collaudato da parte del Direttore lavori e dell'esecuzione del contratto e a seguito del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell'Appaltatore.

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva se non espressamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento esonerando l'ente, in difetto di tale notificazione, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 9 – Penali

Nell'erogazione dei servizi oggetto di contratto l'Appaltatore dovrà rispettare gli SLA previsti all'art. 15 del Capitolato.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, da intendersi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omissso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Camera, in caso di mancato rispetto dei parametri di SLA sopra richiamati, la Committente, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, applicherà le penali previste all'art. 15 del Capitolato.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, ovvero quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora il ritardo rispetto agli SLA indicati nel capitolato dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per la Committente e, pertanto, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'Appaltatore inviata tramite fax o posta elettronica certificata con assegnazione alla stessa di un termine di massimo 10 giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

In ogni caso la Committente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultima e/o di risolvere il contratto nelle ipotesi previste al successivo art. 14. L'Appaltatore potrà addurre delle giustificazioni scritte che tuttavia dovranno essere comprovate.

ARTICOLO 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

La gestione del contratto, per conto della Camera di Commercio, è demandata a _____, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto e a _____ in qualità di direttore dei lavori per conto della Committente. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori potranno valersi di direttori operativi, specificatamente nominati, per l'esecuzione delle loro attività.

ARTICOLO 11 – Referente unico del fornitore

La gestione del contratto, per conto dell'Appaltatore, è demandata a _____ C.F. _____ in qualità di Referente del Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto. A tale referente spettano i compiti previsti dall'art. 12 del capitolato.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

ARTICOLO 12 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore, come citato in premessa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito a favore della Committente con le modalità indicate dall'art. 103 del d.Lgs 50/2016 e sm.i., una garanzia definitiva mediante polizza _____ emessa _____ n. _____ del _____ con scadenza _____ per un importo garantito di € _____.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, pena la risoluzione dello stesso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si è avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 15.

ARTICOLO 13 – Collaudo e verifica di conformità

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Il Responsabile del procedimento congiuntamente al proprio Direttore dell'esecuzione e al direttore dei lavori controllerà l'esecuzione del contratto.

Dopo l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione migliorativa, il direttore dei lavori, entro il termine di 60 giorni dalla sua ultimazione, procederà con il collaudo degli stessi rilasciando specifico certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione, per la parte servizi, opererà una verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per accertare che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilasciando apposito "certificato di verifica di conformità" al termine delle stesse.

Al termine del contratto, il collaudo-- per la parte lavori - e la verifica di conformità per i servizi, verranno disposti entro il termine massimo di sei mesi in esito ai quali verranno i certificati di collaudo e di verifica di conformità.

Sia il certificato di verifica di conformità che quello di collaudo hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla loro emissione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che la verifica di conformità o di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione di tali certificati.

ARTICOLO 14 – Risoluzione e recesso del contratto

Le parti convengono che in caso di inadempimento dell'Appaltatore la Committente può, se ha interesse all'adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC entro 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine senza che la prestazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti e del maggior danno provato.

Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta della Committente, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione della Committente;
- l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni in merito alla Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 7), alla Cessione del Contratto (art. 15), Garanzia definitiva e ulteriori garanzie di responsabilità (artt. 12 e 17);
- superamento della soglia di penalità del 10% del valore del contratto;
- qualora sopraggiunga il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- sospensione o interruzione dell'attività di appalto da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
- gravi e/o reiterate inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, delle norme di sicurezza sul lavoro, delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie del personale e delle comunicazioni previste dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s. m.i.;
- **nelle ipotesi indicate all'art. 16 del Capitolato**, che qui si intende integralmente richiamato;
- inosservanza, nel corso dell'esecuzione del contratto, del progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.

Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Qualora la violazione dovesse riferirsi a obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrati, la Committente potrà provvedere all'ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Sarà inoltre facoltà del Committente interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:

- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni e negligenze nell'espletamento delle attività manutentive;
- dal fatto che il Fornitore ostacoli con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultino chiaramente infondate.

Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte della Committente con contestazione scritta all'Appaltatore per almeno tre volte nel corso della durata del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra

impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

È facoltà della Committente recedere unilateralmente, anche solo parzialmente, dal Contratto a suo insindacabile giudizio, con preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni con rimborso delle prestazioni eseguite e dell'utile riguardante le prestazioni non più richieste, in misura non superiore al decimo del loro valore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s.m.i. è prevista la facoltà di recesso qualora nel corso del contratto intervengano parametri di convenzioni Consip S.p.a., o di altri soggetti aggregatori, migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche e contrattuali.

Il recesso è esercitabile previo pagamento delle prestazioni eseguite alla data nonché del valore dei materiali, oltre ad un importo corrispondente all'utile della parte del contratto ancora da esercitare fino alla prevista scadenza dell'affidamento, dichiarato dall'Appaltatore nel procedimento selettivo; importo che non può in ogni caso eccedere quello del decimo dell'importo delle opere o dei servizi non eseguiti.

ARTICOLO 15 – Cessione del contratto

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, ai sensi dell' art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

La cessione, ovvero qualsiasi atto volto a dissimularla, causerà sorgere la risoluzione del contratto cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni.

La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16 -Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del "D. Lgs 50/2016 e s.m.i." cui espressamente si rinvia.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente contratto.

Il Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dello stesso eseguite, nei casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del citato decreto legislativo.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti del Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente contratto.

Non sono considerati subappalti i "noli a freddo", cioè i noleggi senza impiego di manodopera e le attività di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs 50/2016, in particolare (ai sensi della lett. c bis del comma 3 dell'art. 105), le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore la presente procedura di gara.

ARTICOLO 17 – Responsabilità per danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi - copertura assicurativa

L'Appaltatore s'impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare la Committente da ogni responsabilità che sorga, a qualsiasi titolo, nei confronti del proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori) addetto all'esecuzione del Contratto e, in particolare, si impegna a tenere indenne la Committente per eventuali esborsi (comprese le spese legali) che quest'ultima dovesse sostenere relativamente a controversie insorte con il personale dell'Appaltatore in relazione alla qualificazione giuridica ed alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro, alle eventuali responsabilità civili e penali, al mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della Committente e/o di terzi e si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

A tale scopo è richiesto all'appaltatore di produrre, prima dell'assunzione del servizio, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti e idonea polizza per danni da esecuzione con i seguenti massimali:

- Massimale minimo RCT: € 5.000.000,00 unico
- Massimale minimo RCO per persona danneggiata: € 2.500.000,00

L'Appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa RCT/RCO _____

_____ con durata pari fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di presenza di franchigia, quest'ultima non potrà essere opposta ai terzi danneggiati.

La polizza prevede apposita estensione alla garanzia postuma di almeno dodici mesi volta a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 18 – Adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. Tutto il personale adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali utilizzate.

L'Appaltatore garantisce:

- a) di avvalersi per l'esecuzione del presente contratto di collaboratori con i quali ha stipulato validi rapporti contrattuali;
- b) di adempiere regolarmente le obbligazioni derivanti da tali rapporti, ivi inclusi i relativi obblighi di natura fiscale e/o contributiva;
- c) che la qualificazione giuridica attribuita a tali rapporti rispetta la realtà dei medesimi.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato. L'Appaltatore si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa ogni pretesa avanzata a qualsiasi titolo verso la Committente sia dai dipendenti del Fornitore, sia da terzi in virtù della responsabilità solidale tra la Committente e l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia tra cui il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In caso di subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ARTICOLO 19 - Controversie

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

ARTICOLO 20 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, salvo l'IVA dovuta per legge, inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione dello stesso.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle forniture e sul servizio oggetto dell'appalto.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'eventuale imposta di registrazione nella misura fissa e verrà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 21 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e le sue Aziende speciali e partecipate.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Committente e il Fornitore si impegnano a trattare i dati personali gestiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, secondo le rispettive competenze e relative responsabilità.

Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

ARTICOLO 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, i principi del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le norme del Codice Civile in materia di appalti.

Milano,

Il Committente

L'Appaltatore

f.to digitalmente

f.to digitalmente

L'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, co. 2, e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Contratto, nonché da quanto riportato nel testo del Capitolato.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,14,15,17,18 e 19.

L'Appaltatore
